

Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica

Corte costituzionale 16 luglio 2019, n. 185 ord. - Lattanzi, pres.; Prosperetti, est. - Presidente del Consiglio dei ministri c. Regione Puglia.

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica - Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica - Previsione che le misure di controllo della stessa sono realizzate dalla Regione o, previa delega, da enti delegati da essa individuati, secondo determinati criteri.

(Omissis)

Ritenuto che, con ricorso notificato il 3-7 settembre 2018 e depositato l'11 settembre 2018 (reg. ric. n. 61 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera c), 4, comma 1, e 5 della legge della Regione Puglia 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell'incolumità pubblica);

che, secondo il ricorrente, l'art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2018 viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., contrastando con la norma interposta di cui all'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in quanto omette le cautele previste dal legislatore statale in ordine alle attività di controllo e abbattimento della fauna, ossia il carattere necessariamente selettivo delle stesse, la priorità dei metodi ecologici rispetto agli abbattimenti (cui consegue l'eccezionalità di questi ultimi) e il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la detta norma viola anche l'art. 118, secondo comma, Cost., attribuendo alla Regione, ovvero agli enti da questa eventualmente delegati, poteri di controllo e di abbattimento di tutte le specie animali, contrastando con gli artt. 8 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), che, stabilendo il divieto di cattura o di abbattimento delle specie animali elencate dall'Allegato D, lettera a), riserva il potere di deroga a tale divieto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, anche gli artt. 2, comma 1, lettera c), e 5 della legge reg. Puglia n. 28 del 2018, violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

che la Regione Puglia non si è costituita in giudizio;

che, nelle more del giudizio, gli artt. 2, comma 1, lettera c), e 5 della legge reg. Puglia 28 del 2018 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell'incolumità pubblica)»;

che l'art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 15 del 2019 ha, inoltre, modificato anche il testo dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2018, adeguandolo alla normativa statale di riferimento;

che, con atto notificato in data 17 giugno 2019 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 20 giugno 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 giugno 2019, ritenendo non più sussistente l'interesse alla declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni regionali impugnate.

Considerato che, con riguardo alle questioni proposte, vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 60 e n. 55 del 2018, n. 112 e n. 100 del 2017, n. 137 e n. 27 del 2016).

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

(Omissis)